



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

IL Giudice unico delle Pensioni cons. Elena Papa

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 112/2025

Nel giudizio iscritto al n. 63057 del registro di Segreteria sul ricorso proposto dalla sig.ra - e residente in -, rappresentata e difesa dall'Avv. Franca Aureli (C.F. RLAFCN72B46E625P), come da procura alle liti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Livorno, alla via Ricasoli n. 118, pec specificato: francaaureli@pec.ordineavvocatilivorno.it, cui inviare le comunicazioni di cancelleria,

ricorrente

contro:

INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso congiuntamente dagli avvocati Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, elettivamente domiciliato a Firenze in Viale Belfiore n. 28/a, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it e avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it ;

Comune di Livorno, in persona del sindaco e/o del legale

rappresentante *pro-tempore*, con sede in Livorno, piazza del

Municipio, n. 1, LIVORNO, PEC:

comune.livorno@postacert.toscana.it),

resistenti

per, l'accertamento del diritto della sig.ra -alla pensione di inabilità ai

sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, poiché

nell'assoluta e permanente impossibilità lavorativa "*con decorrenza*

dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data che

dovesse essere accertata nel corso del procedimento", e

la condanna dell'INPS all'elargizione a suo favore della pensione di

inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 dalla

data della domanda o da data diversa ritenuta di giustizia, con

pagamento di "*tutte le somme a lei dovute e non percepite dal giorno*

della domanda amministrativa, o dalla diversa data che dovesse

essere accertata nel corso del procedimento", oltre interessi e

accessori di legge sui ratei maturati, come per legge (cfr. divieto di

cumulo ai sensi dell'art. 16 della L. n. 412/1991 e Sezioni Riunite della

Corte dei conti, sent. n. 10/QM/2002), con vittoria di spese funzioni ed

onorari di causa, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Esaminato il ricorso introduttivo;

Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;

Uditi all'udienza del 23 settembre 2025 il relatore cons. Elena Papa;

l'avv. Antonella Francesca Paola Micheli per l'INPS; l'avv. Daniele

Brotini in sostituzione dell'avv. Franca Aureli per la ricorrente,

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso del 5 ottobre 2023, la sig.ra - ha lamentato il mancato riconoscimento a proprio favore del diritto alla pensione di inabilità non dipendente da causa di servizio ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, asseritamente trovandosi *"nell'assoluta e permanente impossibilità lavorativa"* anche nel settore privato e non solo in quello pubblico ai sensi dell'art. 55-*octies*, del d. lgs. n. 165/2001 e, quindi, contestando l'accertamento medico di diverso contenuto operato dalla Commissione medica di Verifica di Firenze (in seguito anche CMV) con il verbale BL/G – N. 20081 del 23.01.2023.

La ricorrente risulta:

- avere prestato servizio come impiegata amministrativa presso il comune di Livorno, in qualità di addetta all'Ufficio di Polizia mortuaria cimiteriale con contratto a tempo indeterminato dal 1992 al 2023, avendo maturato un'anzianità di servizio ininterrotto, e contributiva, di oltre 30 anni;

- essere stata riconosciuta invalida al 100% *"con totale e permanente inabilità lavorativa"* con decorrenza dal 13 ottobre 2021;

- aver presentato istanza di pensione di inabilità assoluta, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, ritenendo di trovarsi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, in data 27 ottobre 2022, a rapporto di lavoro ancora in corso;

- essere stata sottoposta a visita innanzi alla CMV di Firenze in data 23 gennaio 2023, con riconoscimento di non idoneità in modo assoluto e permanente *"al servizio come dipendente di Amministrazione"*

pubblica ex art. 55-octies, D. Lgs. 165/2001", ma, come sopra

accennato, mancato riconoscimento dell'*"assoluta e permanente*

impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa" e dei conseguenti

diritti, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 (verbale

BL/G – N. 20081 della CMV Firenze del 23.01.2023, cit.);

- essere stata collocata a riposto dall'amministrazione comunale di

provenienza con determinazione n. 575 del 31 dicembre 2023, a

seguito degli esiti del procedimento di valutazione dell'inabilità al

proficuo lavoro, in conformità al menzionato verbale di CMV.

Vedendosi negata la pretesa all'accertamento dell'*"assoluta e*

permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa", la

ricorrente ha adito questo Giudice delle pensioni per il relativo

accertamento e le conseguenti determinazioni, anche previa CTU per

approfondimento dell'istruttoria.

L'INPS si è costituito in giudizio con memoria del 5 ottobre 2023

contestando la fondatezza del ricorso per l'ottenimento della pensione

ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, stanti i già visti

esiti negativi della menzionata CMV di Firenze, ferma restando, in ogni

caso, ove il ricorso fosse accolto, l'incumulabilità di interessi e

rivalutazione monetaria.

Il Comune di Livorno non si è costituito in giudizio e non ha depositato

memorie.

All'esito dell'udienza pubblica del 12 marzo 2024 il giudice, con

ordinanza n. 13/2024 del 25 marzo 2024, ha ritenuto doversi disporre

CTU per la verifica medico legale di pertinenza.

Ha, pertanto, assegnato termini al Collegio medico legale presso la Corte dei conti, previo esame della documentazione e contraddittorio con periti di parte, per l'espressione di parere sul seguente quesito: *“se, all’atto della cessazione dal servizio, la ricorrente si trovava, a causa delle infermità indicate nel ricorso, nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”*.

Dopo comunicazioni giustificative della tardività del deposito e conseguenti rinvii dell'udienza di discussione, fino alla data odierna, il Collegio medico legale, in data 23 maggio 2025, ha reso il parere preliminare, con il quale ha riconosciuto che *“all’atto della cessazione dal servizio, la ricorrente si trovava, a causa delle infermità indicate in ricorso, nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”*. Non sono seguite osservazioni dei periti di parte. Conseguentemente il parere è stato confermato in via definitiva (parere medico legale definitivo del 9 luglio 2025).

In particolare, i periti hanno osservato che il disturbo dell'umore inizialmente diagnosticato alla ricorrente nel 2011 come *“depressione maggiore ricorrente in comorbidità con disturbo della personalità di tipo isterico con reazione dissociativa”* abbia avuto un progressivo peggioramento con perdita di autonomia e necessità di assistenza continua da parte dei familiari, isolamento socio-lavorativo, deflessione del tono dell'umore, perdita della capacità di concentrazione e delle funzioni pragmatiche.

Hanno altresì rimarcato che, proprio per tali motivi, tale condizione sia risultata *“sottostimata non tanto per quel che riguarda il giudizio*

diagnostico espresso dalla CMV di Firenze, ma per quanto oggettivato nell'esame obiettivo raccolto in sede di visita medico-legale dalla richiamata Commissione".

Ritengono, infine, i periti, che la condizione rilevata fosse sussistente sin dalla data di cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente. In particolare, affermano che, *"Tale condizione menomativa già all'epoca della richiamata visita collegiale pregiudicava il rapporto di impiego, in quanto possedeva quella vis lesiva capace di agire sulla ricorrente di modo che si potesse ritenere soddisfatto il requisito dell'assoluta e permanente inabilità lavorativa, soprattutto alla luce della contestuale necessità di assistenza da parte della signora negli atti quotidiani della vita."*, dato che la medesima soffriva di *"depressione maggiore grave in comorbidità con il disturbo istrionico di personalità... causa, tra l'altro, di episodi dissociativi ricorrenti, tale da condurre la stessa a limitazioni importanti nello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa ma soprattutto del vissuto quotidiano indipendentemente dalla performance mansionale. Orbene, tale considerazione, ampiamente descritta nella certificazione specialistica presente agli atti dimostra non solo un cronologico e progressivo peggioramento delle condizioni cliniche della ricorrente, ma anche un declino psico-fisico globale della stessa che mal si conciliò con qualsiasi attività lavorativa confacente le proprie caratteristiche mansionali e non usurante nel lungo periodo. Per quanto sopra, in linea con quanto sopra affrontato, questa Sezione, nell'ottica del compito Istituzionale assegnatogli come Organo tecnico qualificato di codesto Ill.mo Giudice ritiene, che la situazione di*

assoluta e permanente inabilità a qualsiasi attività lavorativa, così come prevista dalla norma in esame, era presente invero, all'epoca della risoluzione del rapporto di impiego della MORELLI; come, tra l'altro, attestano le certificazioni sanitarie specialistiche presenti.”.

All'udienza del 23 settembre 2025 le parti hanno richiamato gli esiti della perizia di CTU, l'una insistendo sulla domanda e l'altra con presa d'atto delle risultanze medico legali.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia del comune di Livorno che non si è costituito in giudizio né ha depositato memorie nonostante la regolarità delle notifiche.

2. La ricorrente è cessata dal lavoro alle pubbliche dipendenze per non idoneità in modo assoluto e permanente *“al servizio come dipendente di Amministrazione pubblica ex art. 55-octies, D. Lgs. 165/2001 e a proficuo lavoro”* a causa di accertata infermità non dipendente da causa di servizio e ha chiesto il riconoscimento del diverso stato di inabilità per *“assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”*, al fine di poter godere del conseguente trattamento previdenziale, pari, nella misura, a quello che sarebbe spettato al compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, invece che quello attuale, calcolato sulla base della contribuzione effettivamente versata.

Ai fini del riconoscimento dell'invocata inabilità, l'art. 2, comma 12,

della legge n. 335/1995 prevede il requisito contributivo del versamento di almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali), di cui almeno tre (156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione, rinviando, a tal fine, alle disposizioni fissate dalla legge per la pensione di invalidità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e al decreto ministeriale attuativo (art. 2 del D.M. del Ministro del Tesoro n.187/1997).

Tale ultimo decreto ministeriale fissa, inoltre, il criterio di calcolo della decorrenza del diritto alla pensione così definita nell'importo, distinguendolo in base alla data di presentazione della domanda: se questa risulta antecedente rispetto alla risoluzione del rapporto di lavoro, il *dies a quo* della pretesa economica è fissato alla data della cessazione; se è inoltrata successivamente e, comunque, entro due anni dalla cessazione, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda (art. 8, del D.M. Tesoro n. 187/1997; cfr. Corte dei Conti, Seconda Sez. Centrale App., sent. n. 492/2018).

3. Non è contestato e, comunque, è accertato, il ricorrere del requisito contributivo, stante l'intercorsa durata del rapporto di lavoro dell'odierna ricorrente nei ruoli del Comune per oltre 30 anni in modo continuativo. Pertanto, le valutazioni rimesse a questo giudice riguardano solo il requisito sanitario.

Alla luce degli esiti della perizia d'ufficio, la domanda deve ritenersi fondata e deve essere, quindi, accolta.

Indubbiamente, infatti, le risultanze peritali confermano i concordanti elementi documentali prodotti dalla ricorrente agli atti di causa, che

hanno fornito quel nucleo indiziario che è necessario per la valutazione giudiziale della disposizione di CTU (cfr. *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Toscana, sent. n. 78/2022; Sez. Calabria, sent. n. 11/2023; Sez. Piemonte, sent. n. 38/2009) e depongono per la ricorrenza dell'inabilità per *“assoluta e permanente impossibilità lavorativa anche nel settore privato”* sin dalla data della cessazione del rapporto di lavoro e, ancor prima, da quella, antecedente, della visita presso la CMO di Firenze.

Infatti, la perizia, immune da vizi logico-giuridici, dà conto del compiuto esame della condizione clinica della sig.ra -, riveniente da circostanza antecedenti la domanda di inabilità e da ulteriori perizie medico-legali dalla stessa susseguitesì nel tempo. In particolare, individua il vizio della valutazione della CMV di Firenze *“per quanto oggettivato nell'esame obiettivo raccolto in sede di visita medico-legale dalla richiamata Commissione”* sulla *“condizione menomativa... atta a pregiudicare il rapporto di impiego, di inabilità “assoluta e permanente” al lavoro anche nel settore privato, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995.*

Non vi è, pertanto, ragione di discostarsi dagli esiti della CTU che questo giudice ritiene di fare propri.

Quanto al *dies a quo* della pensione come ricalcolata, ai sensi del già menzionato disposto dell'art. 8 del D.M. del Ministro del Tesori n. 187/1997, questa decorre dalla data di risoluzione del rapporto di impiego, dato che la domanda è stata presentata dalla ricorrente quando ancora si trovava in servizio.

Ne discende che deve essere riconosciuto a favore della sig.ra -il diritto

alla pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 a far data dalla cessazione del rapporto di lavoro in data 31 dicembre 2023, con conseguente obbligo a carico dell'Istituto previdenziale della corrispondente liquidazione e pagamento, nonché della corresponsione dei ratei arretrati differenziali rispetto alla pensione già erogata a partire dalla medesima data, aumentati di interessi legali, nonché della rivalutazione monetaria per la parte eventualmente eccedente il loro importo, secondo il criterio definito dalla pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n.10/QM/2002.

4. Stante la complessità, anche sotto il profilo medico legale, delle valutazioni da svolgere nella materia, si ritengono sussistere valide ragioni per la compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso iscritto al n. 63057 del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra -contro INPS e Comune di Livorno, dichiara la contumacia del comune di Livorno e, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

ACCOGLIE

la domanda e, per l'effetto, accerta il diritto della sig.ra - a percepire il trattamento pensionistico di cui all'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, con decorrenza dalla data del 31 dicembre 2023, di cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Livorno, e

condanna l'INPS all'adeguamento del trattamento previdenziale in essere, nonché al pagamento, a partire dalla medesima data, degli arretrati, aumentati di interessi legali e rivalutazione monetaria su ciascun rateo, da liquidarsi ai sensi della sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n.10/QM/2002.

Compensa interamente le spese di lite tra le parte.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.

Depositata in Segreteria il 29/09/2025

Il Giudice Unico

Cons. Elena Papa

f.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice Unico

Cons. Elena Papa

f.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.

Firenze, 29/09/2025

